

Regolamento per l'assegnazione di alloggi E.R.P. nel rispetto del rapporto nucleo familiare e vani previsto dall'art.12 - LL.RR.91/83 e 28/90

Il Presidente ricorda che l'art.12 della Legge Regionale n° 91/83 espressamente prevedeva:

“Di norma vengono assegnati alloggi con numero di vani abitabili, pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario e comunque, non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di una unità, salvo motivata deroga con provvedimento del Comune, d'intesa con l'Ente gestore. OMISSIS.....”

La Legge Regionale n° 28/90 ha ampliato la norma sopra riportata inserendo l'esclusione, dal computo dei vani abitabili, delle cucine, degli angoli cottura, dei servizi igienici, dei ripostigli e degli altri vani accessori.

Ne consegue, per esempio, che ad un nucleo familiare composto unicamente dai due coniugi, potrebbe essere assegnato un alloggio con n° 2 stanze da letto, senza bisogno di chiedere deroga al Comune.

In fase di convocazione si è invece sempre operato nel senso più restrittivo della legge (cioè a quanto prescritto “di norma”) assegnando un alloggio con un numero di stanze pari a quello dei componenti il nucleo e cercando quindi di attribuire una stanza in più solo in casi particolari quali: madre più figli, nubendi, fratelli adulti, etc.

Il Presidente evidenzia che la metodologia adottata è anche suffragata da quanto disposto dall'art.2 - lett.d) delle LL.RR.91/83 e 28/90; detto articolo stabilisce infatti cosa si deve intendere per abitazione adeguata ad un nucleo familiare sulla base del numero dei suoi componenti.

L'Ufficio Gestione Assegnatari dell'Ente, al fine di evitare incresciose polemiche in sede di convocazione per la scelta degli alloggi, ha richiesto di disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi sulla base di quanto previsto dall'art.12 - LL.RR.91/83 così come modificato dalla Legge 28/90.

Il Consiglio di Amministrazione

- PRESO ATTO di quanto sopra;
- DOPO ATTENTA valutazione del problema;
- VISTI gli artt.2 e 12 LL.RR.91/83 e 28/90;
- VISTO il verbale della Commissione Consiliare Alloggi del 26.1.95;
- SU PROPOSTA del Presidente con parere favorevole del Direttore Generale;
- ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nei modi di legge;

approva

il seguente “Regolamento per l'assegnazione di alloggi E.R.P.” applicabile sia in fase di convocazione che di scelta alloggio:

1. Le convocazioni per la scelta degli alloggi dovranno essere effettuate prendendo in considerazione **esclusivamente la composizione del nucleo familiare riportata sulla graduatoria;**
2. **deve essere assegnato** “di norma” un alloggio con numero di vani abitabili pari al numero dei componenti il nucleo (dal computo dei vani devono essere escluse le cucine, gli angoli cottura, i servizi igienici, i ripostigli e gli altri vani accessori).

In base a quanto previsto quindi dall'art.12 - comma 1° - L.R.28/90 dovrà essere assegnato:

- a marito e moglie - un alloggio dotato di n° 1 stanza letto;
- a marito, moglie e un figlio - un alloggio dotato di n° 2 stanze da letto;
- a madre (o padre) più due figli dello stesso sesso - un alloggio con due stanze da letto;

Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE GENERALE

Bertola

Per il solo Comune di Mantova, stante la forte tensione abitativa, può essere cocesa in caso di alloggio idoneo, una deroga a quanto sopra stabilito a favore di nuclei famigliari composti da n° 2 - 3 persone purchè in possesso di sentenza esecutiva di sfratto già graduata dalla Commissione Prefettizia.

3. Può essere assegnato senza un'esplicita deroga comunale, se richiesto, un alloggio con un numero di vani abitabili eccedente di una unità il numero dei componenti il nucleo nei seguenti casi:
- a. - nucleo famigliare composto da genitore più figlio;
 - b. - nucleo famigliare composto da genitore più due figli di sesso diverso;
 - c. - nucleo famigliare composto da fratelli adulti;
 - d. - presenza di handicap che renda difficoltosa la convivenza in un'unica stanza da letto.

Per altri casi particolari, non rientranti nel precedente punto 3, qualora venisse richiesta l'assegnazione di un alloggio con un numero di vani abitabili superiore di una unità al numero dei componenti il nucleo famigliare, dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale interessata.

dispone

di trasmettere copia del presente Regolamento a tutte le Amministrazioni Comunali che hanno delegato l'Istituto all'assegnazione degli alloggi.



conforme all'originale
IL DIRETTORE GENERALE

Boffalo